

Gruppo Iva, credito di costo senza limiti

L'eccedenza di costo maturata da una società nell'ambito del regime speciale delle agenzie di viaggi può essere trasferita al Gruppo Iva nel quale la società è entrata a far parte, l'anno successivo, per effetto di una cessione della maggioranza delle proprie quote ad una società aderente al Gruppo. Il Gruppo, che ha pertanto avviato anche l'attività di agenzia di viaggi, gestita con contabilità separata, può quindi scomputare tale eccedenza per determinare l'imposta dovuta determinata con il predetto regime. Nella fattispecie non trova pertanto applicazione la disposizione che prevede limitazioni al trasferimento al Gruppo Iva del credito d'imposta della società che non vi partecipava l'anno precedente. Questo, in sintesi, è quanto ha chiarito l'Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 24 dell'11 febbraio 2025. Il quesito verteva sulla disposizione dell'art. 70-sexies del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, che consente il trasferimento al Gruppo Iva dei crediti d'imposta risultanti dalla dichiarazione annuale di ciascun partecipante per l'anno antecedente l'ingresso nel Gruppo stesso solo nei limiti dell'ammontare dei versamenti Iva effettuati con riferimento a tale anno, mentre l'eventuale eccedenza rimane nella disponibilità esclusiva della società titolare del credito. Era sorto il dubbio se tale disposizione impedisse di trasferire al Gruppo l'eccedenza di credito di costo maturata in applicazione del regime speciale per i tour operator previsto dall'art. 74-ter del citato dpr, risultante dalla dichiarazione annuale relativa al 2023 di una società che, a decorrere dall'1/1/2024, per effetto di una cessione di quote ad una società partecipante al Gruppo Iva, è stata tratta nell'orbita del Gruppo stesso, il quale ha quindi dichiarato di svolgere, da tale data, anche l'attività di agenzia di viaggio.

L'Agenzia ha osservato che nel caso in esame (nonché, sembra di poter dire, in casi analoghi, quale l'applicazione del regime del margine) non sussistono le ragioni che ispirano la limitazione posta dall'art. 70-sexies e che pertanto, ai fini dell'applicazione dell'Iva con il meccanismo di detrazione previsto dal regime speciale dell'art. 74-ter, dalla base imponibile calcolata dal Gruppo per l'attività di agenzia di viaggi si potrà dedurre l'eccedenza di costo maturata dalla società nell'anno precedente a quello di ingresso nel Gruppo.

Franco Ricca

© Riproduzione riservata

